

# STATUTO

## 1. Denominazione

È costituita una società consortile a responsabilità limitata denominata “LUCCA-Centro Servizi per l’Economia Società Consortile a Responsabilità Limitata”, denominazione che potrà essere abbreviata anche in LUCENSE - S.C.a R.L..

Tale società si qualifica come “organismo di ricerca” ai sensi del punto 2.2 lettera d) della Comunicazione della Commissione Europea n. 2006/C 323/01).

## 2. Sede

La società ha sede nel Comune di Lucca.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta invece ai soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

## 3. Durata

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata o anticipata con deliberazione della Assemblea dei Soci.

## 4. Oggetto

La Società non persegue fini di lucro, ed ha per oggetto lo svolgimento di attività di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e la diffusione dei risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie.

Per meglio conseguire l’oggetto sociale, la società potrà svolgere anche attività economica di prestazione di beni e servizi, mantenendo chiaramente distinta questa attività rispetto all’attività prevalente non economica di cui al primo comma, anche dal punto di vista delle relative componenti economiche e patrimoniali.

La società potrà quindi compiere, tra le altre, le seguenti attività, da realizzare anche in collaborazione con strutture associative, di ricerca e Università:

- progetti, servizi ed eventi finalizzati al miglioramento e all’innovazione di processo, prodotto/servizio e organizzativa, anche mediante: sviluppo di applicazioni di tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni – ICT; iniziative di formazione; costituzione, organizzazione e gestione di laboratori di prova, di enti di certificazione o accreditamento o di altri organismi (quali ad esempio i Poli di Innovazione e Distretti Tecnologici, **Poli Tecnologici, incubatori di impresa**);

- ogni altra iniziativa di promozione e supporto per lo sviluppo, innovazione e sostenibilità delle attività economiche e dei sistemi produttivi.

La Società potrà partecipare ad associazioni, consorzi o altri enti nonché acquisire partecipazioni in altre Società od enti che abbiano scopi complementari o connessi al proprio, o che siano da essa promosse.

La Società potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie (nei limiti e con le modalità previste dalle normative vigenti in materia) commerciali e gestionali che il Consiglio di Amministrazione riterrà utili o necessarie per il perseguimento degli scopi Sociali.

La Società potrà acquisire fondi presso i Soci, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle norme di legge in materia.

## **5. Requisiti dei Soci**

Potranno far parte della Società enti locali, **camere di commercio**, enti/fondazioni o società bancarie, associazioni rappresentative del mondo imprenditoriale, professionale o del lavoro, o loro partecipate, nonché altri soggetti pubblici o privati particolarmente qualificati, in campo nazionale o internazionale, nell'ambito delle attività previste dal presente statuto

I soci non godono di alcun accesso preferenziale alla capacità di ricerca né ai risultati prodotti dall'organismo di ricerca.

L'ammissione di nuovi soci nonché la sottoscrizione dell'aumento di capitale da parte di terzi non soci sarà subordinata alla manifestazione di gradimento del Consiglio di Amministrazione che dovrà valutare la sussistenza in capo all'aspirante socio, dei requisiti soggettivi del richiedente.

A tal fine, chi aspiri a conseguire la qualità di socio, per acquisto o per sottoscrizione di quote dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione la domanda per ottenere il gradimento, illustrando brevemente le proprie attività e comprovando di trovarsi nelle condizioni di cui sopra. Il Consiglio di Amministrazione provvederà entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della domanda a dare comunicazione scritta al richiedente dell'espressione positiva o negativa del gradimento, che dovrà essere sempre e comunque motivata.

La società potrà richiedere ai soci contributi annuali, che saranno determinati dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Per i soggetti pubblici detti contributi saranno determinati nei limiti previsti dalla legge e dai rispettivi ordinamenti e bilanci.

I soci devono provvedere al pagamento delle quote di partecipazione del capitale sociale, del contributo annuale, se deliberato, e rispettare l'atto costitutivo, lo statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Ai sensi dell'articolo 2603 del codice civile e nei limiti previsti dalla legge e dai rispettivi ordinamenti e bilanci per i soci pubblici, i soci assumono altresì i seguenti obblighi:

- di cedere al valore nominale ovvero al minor valore proporzionale a seguito di perdite, la propria quota agli altri soci, secondo le indicazioni del Consiglio di Amministrazione, in caso di recesso o di esclusione;
- di acquistare, al valore nominale ovvero al minor valore proporzionale a seguito di perdite, la quota del socio receduto o escluso, secondo le indicazioni del Consiglio di Amministrazione.

## **6. Capitale Sociale**

Il capitale sociale è di euro 774.750,00 (settecentosettantaquattromila-settecentocinquanta virgola zero zero) ed è diviso in quote ai sensi di legge.

Possono essere conferiti nella società tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

Il capitale sociale potrà essere aumentato mediante conferimento di denaro, di beni in natura, di crediti o di qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, nel rispetto delle condizioni previste dal Codice Civile.

La delibera di aumento del capitale può prevedere, salvo per il caso dell'art. 2482-ter c.c., che l'aumento di capitale possa essere attuato anche mediante offerta di quota di nuova emissione a terzi; in tal caso spetterà ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 c.c.

Stante il non perseguimento di fini di lucro di cui all'art.4, non potrà essere deliberato l'aumento gratuito del capitale sociale mediante passaggio di riserve disponibili a capitale.

Potranno essere effettuati dai soci versamenti e finanziamenti infruttiferi di interessi, a titolo gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

## **7. Domicilio dei Soci**

Per tutti i rapporti con la società, il domicilio dei soci, degli amministratori e – se nominato – dell'organo di controllo di cui all'art. 2477 c.c., è quello che risulta dal Registro Imprese. A tale domicilio vanno effettuate tutte le comunicazioni previste dal presente statuto.

Qualora siano previste forme di comunicazione anche mediante fax, posta elettronica o altri mezzi similari, le trasmissioni ai soggetti di cui sopra dovranno essere fatte al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica certificata od al diverso recapito che siano stati espressamente comunicati da detti soggetti. A tal fine la società dovrà istituire un apposito “libro delle comunicazioni” ove riportare, oltre al domicilio già comunicato dai soci al Registro Imprese, anche tali indirizzi o recapiti, con obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo aggiornamento.

## **8. Trasferimento alle quote**

In caso di trasferimento per atto tra vivi delle partecipazioni o di parte di esse, è riservato agli altri soci il diritto di prelazione. Ai fini della presente disposizione si ha riguardo a coloro che rivestano la qualità di socio sulla base delle risultanze del Registro Imprese ovvero che giustifichino la propria qualità di socio esibendo un titolo di acquisto debitamente depositato al Registro Imprese.

Ai fini dell'esercizio della prelazione, chi intende alienare in tutto o in parte la propria partecipazione, dovrà dare comunicazione del proprio intendimento, della persona dell'acquirente e del corrispettivo offerto mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante posta elettronica certificata, agli altri soci, a ciascun amministratore e, i soci, nei trenta giorni dal ricevimento (risultante dal timbro postale) potranno esercitare la prelazione alle condizioni di cui in appresso, sempre a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata inviata agli amministratori ed al socio alienante.

I soci aventi diritto potranno in ogni caso esercitare la prelazione a parità di condizioni. Qualora più soci intendano esercitare la prelazione, la quota offerta in vendita sarà attribuita in misura proporzionale alla partecipazione di ciascuno alla società.

In ogni caso di trasferimento delle partecipazioni sociali, sia a titolo oneroso, sia a titolo gratuito, spetta al Consiglio di Amministrazione accordare il proprio gradimento al trasferimento.

Nel caso in cui il gradimento venga negato la società dovrà indicare altro acquirente gradito alla stessa.

Il trasferimento dovrà essere perfezionato alle stesse condizioni originariamente convenute.

In caso di mancata indicazione di un altro acquirente gradito alla società spetta al socio alienante il diritto di recesso.

Il trasferimento delle partecipazioni, se ed in quanto posto in essere con l'osservanza delle prescrizioni che precedono, avrà effetto di fronte alla società dal momento del deposito dell'atto relativo presso il Registro Imprese. Nel caso di trasferimento, per atto tra vivi, eseguito senza l'osservanza di quanto prescritto nel presente articolo, lo stesso non avrà effetto verso la società e l'acquirente non sarà legittimato all'esercizio del diritto di voto, degli altri diritti amministrativi e dei diritti patrimoniali.

Le partecipazioni sociali sono liberamente trasferibili per causa di morte.

## **9. Recesso**

Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

Il socio che intenda recedere dalla società dovrà darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata A.R. o posta elettronica certificata.

La comunicazione dovrà essere inviata entro 30 (trenta) giorni dall'iscrizione nel Registro Imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

I soci che recedono dalla società hanno il diritto di ottenere il rimborso del valore nominale, ovvero del minor valore proporzionale a seguito di perdite, della propria partecipazione.

## **10. Esclusione**

L'esclusione dalla società è deliberata dall'assemblea nei confronti del singolo socio, con tanti voti che rappresentino la maggioranza di tre quarti del capitale sociale, per i seguenti motivi:

a) avvio delle procedure concorsuali a carico del socio e precisamente in caso di dichiarazione di fallimento o apertura delle procedure pre-fallimentari o sostitutive della dichiarazione di fallimento, ove consentite, ovvero delle procedure di amministrazione controllata o di concordato preventivo;

b) apertura delle procedure di liquidazione del socio.

Inoltre su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'assemblea potrà deliberare, con la medesima maggioranza di cui al comma 1, l'esclusione del socio che:

a) non adempia al pagamento della propria quota del capitale, fatte salve le procedure e le modalità previste dall'articolo 2466 del codice civile;

b) non adempia, nei termini previsti dal presente Statuto e dalle deliberazioni adottate dall'assemblea, al pagamento del contributo annuo dovuto per le spese di funzionamento;

c) non rispetti le disposizioni stabilite dal presente Statuto, dai regolamenti interni e le deliberazioni adottate legalmente dagli organi della società, quando il mancato rispetto sia di particolare gravità;

d) compia atti particolarmente pregiudizievoli degli interessi e delle finalità della società.

In riferimento al comma precedente, il socio moroso sarà diffidato dal Consiglio di Amministrazione a mezzo lettera raccomandata a/r o posta elettronica certificata ad eseguire il conferimento nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Decorso inutilmente il suddetto termine, l'assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, potrà deliberare l'esclusione, nel rispetto di quanto disposto dall'art.2466 del codice civile.

Le deliberazioni in merito all'esclusione, accompagnate dalle relative motivazioni, dovranno essere comunicate ai soci interessati tramite raccomandata a/r o posta elettronica certificata.

Non saranno prese in considerazione le quote possedute dal socio nei cui confronti è proposta la delibera di esclusione, per il computo delle maggioranza precedentemente

menzionate.

Poichè è esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale, la quota sarà ceduta agli altri soci, i quali avranno l'obbligo di acquistarla in proporzione alle quote già possedute, corrispondendo al socio uscente il valore nominale della partecipazione ovvero il minor valore proporzionale a seguito di perdite, fermo restando i limiti previsti dalla legge e dai rispettivi ordinamenti e bilanci per i soci pubblici.

### **11. Organo Amministrativo, durata, revoca e cessazione degli Amministratori**

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri compreso tra sette e undici, nominati dall'Assemblea.

Ogni Socio Fondatore che possiede una quota di partecipazione almeno pari o superiore al 7% del capitale sociale ha diritto a designare un componente il Consiglio di Amministrazione

Per Socio Fondatore si intende il socio che ha partecipato alla costituzione della Società. Il medesimo diritto di designazione spetta anche al socio Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca ed a ciascuno degli Enti Locali soci, sempre che possiedano una quota di partecipazione almeno pari o superiore al 7% del capitale sociale.

L'assemblea dei soci che procede alla nomina del Consiglio di amministrazione, nello stabilirne la composizione, deve tener conto del numero dei soci aventi diritto alla designazione di un consigliere.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvederanno a sostituirli, con deliberazione approvata dall'organo di controllo, **se nominato**, purchè la maggioranza del Consiglio sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea.

Nel procedere alla sostituzione dell'amministratore venuto a mancare il Consiglio deve tenere conto del diritto spettante ai soci Fondatori, alla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca ed agli Enti Locali, che possiedano una quota di partecipazione almeno pari o superiore al 7% del capitale sociale, di designare ciascuno un consigliere.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea si intenderà decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione ed i Consiglieri rimasti in carica dovranno convocare l'assemblea perché provveda alla sua ricostituzione.

I Consiglieri sono nominati fino ad un massimo di tre esercizi e comunque fino alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio e sono rieleggibili.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

### **12. Funzionamento del Consiglio di Amministrazione**

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente ed un Vice Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione delibera in adunanza collegiale.

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione fissando l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori e se nominato all'organo di controllo di cui all'art. 2477 c.c., con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il Consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia o nel

territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.

L'intervento alle adunanze del consiglio può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengano all'adunanza tutti i consiglieri in carica e l'organo di controllo di cui all'art. 2477 c.c., se nominato.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Le funzioni di Segretario verranno svolte dal Direttore Generale o, in sua assenza da persona designata dai consiglieri presenti.

### **13. Poteri dell'organo amministrativo**

L'organo amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381 c.c.

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475, quinto comma, c.c.

Possono essere nominati institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare comitati, ed in particolare il Comitato Tecnico Scientifico, determinandone il numero dei membri, anche non amministratori, i poteri ed il regolamento.

Il Comitato Tecnico Scientifico definisce le strategie annuali per le attività di ricerca e ne propone l'attuazione al Consiglio di Amministrazione.

Il Segretario del comitato può essere scelto anche al di fuori dei membri di questo.

### **14. Rappresentanza**

La rappresentanza della società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vicepresidente e, se nominati, ai singoli consiglieri delegati nei limiti della delega.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

### **15. Compensi agli Amministratori**

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai consiglieri delegati, ai membri del comitato esecutivo ed in genere a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione non spetta alcuna indennità o compenso per la carica ricoperta, essendo la loro opera svolta gratuitamente.

## **16. Direttore Generale**

L'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale, determinandone le relative competenze ed il compenso, **nei limiti stabiliti per le società a partecipazione pubblica**.

In ogni caso il Direttore Generale, quando nominato, cura l'organizzazione delle risorse umane, degli impianti e **delle attrezzature** con piena autonomia tecnico-amministrativa e di spesa.

## **17. Organo di Controllo di cui all'art. 2477 C.C.**

Sussistendone l'obbligo di legge o qualora i Soci decidano comunque di avvalersene, l'Assemblea nomina un organo di controllo (monocratico o collegiale) o di revisione (persona fisica o società di revisione iscritti nell'apposito registro), stabilendone il numero dei componenti, la durata in carica ed i compensi.

All'organo di controllo si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

In mancanza di una diversa decisione dei Soci, la revisione legale compete all'organo di controllo.

## **18. Decisioni dei Soci**

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la **destinazione** degli utili;
- b) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- c) la nomina dell'organo di controllo di cui all'art. 2477 c.c.;
- d) la nomina del Direttore Generale;**
- e) le modificazioni dello statuto;
- f) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- g) la nomina dei liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione.

## **19. Diritto di voto**

Il diritto di voto spetta a coloro che rivestano la qualità di socio (o di titolare di diritto reale che attribuisce il diritto di voto) sulla base delle risultanze del Registro Imprese ovvero che giustificano la propria qualità di socio (o di titolare di diritto reale che attribuisce il diritto di voto) esibendo un titolo di acquisto debitamente depositato al Registro Imprese. Possono intervenire all'assemblea i soci (o i titolari di diritto reale che attribuisce il diritto di voto) cui spetta il diritto di voto.

Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci.

## **20. Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto**

Salvo quanto previsto al primo comma del successivo articolo 19, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

L'individuazione dei soggetti legittimati a partecipare alle decisioni in forma non assembleare è effettuata con riferimento alla compagine sociale alla data dell'inizio della procedura; qualora nel frattempo intervengano mutamenti nella compagine sociale, il nuovo socio, che sia legittimato ad esercitare il diritto di voto ai sensi del presente statuto,

potrà sottoscrivere la decisione in luogo del socio cessato che non abbia ancora espresso alcuna volontà. Ai fini della presente disposizione si ha riguardo a coloro che rivestano la qualità di socio (o di titolare di diritto reale che attribuisce il diritto di voto) sulla base delle risultanze del Registro Imprese ovvero che giustificano la propria qualità di socio (o di titolare di diritto reale che attribuisce il diritto di voto) esibendo un titolo di acquisto debitamente depositato al Registro Imprese.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale come previsto al successivo articolo 23 del presente statuto.

Il procedimento deve concludersi entro 30 (trenta) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni assumono la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescelto. Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

## **21. Assemblea**

Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nel precedente articolo 18 lettere e), f) e g), nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedano uno o più amministratori od un numero di soci che rappresentino almeno un terzo capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

L'Assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo, e può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'Assemblea può essere convocata dall'organo di controllo di cui all'art. 2477 c.c., se nominato, o anche da un socio.

L'Assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Quando particolari esigenze lo richiedano, e comunque con i limiti e le condizioni previsti dalla legge, l'assemblea per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro il maggior termine previsto dalla legge medesima.

L'Assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, ai soci ed agli altri aventi diritto, al proprio domicilio; in particolare, l'avviso di convocazione deve essere inviato a coloro che rivestano la qualità di socio (o di titolare di diritto reale che attribuisce il diritto di voto) sulla base delle risultanze del Registro Imprese ovvero che giustificano la propria qualità di socio (o di titolare di diritto reale che attribuisce il diritto di voto) esibendo un titolo di acquisto debitamente depositato al Registro Imprese; detto avviso può essere spedito con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero può essere consegnato a mano e controfirmato per ricevuta dal destinatario, ovvero può essere comunicato con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (compresi telefax, posta elettronica o altri mezzi simili) purché, in ogni caso, sia garantita la prova della avvenuta spedizione.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda

convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipi l'intero capitale sociale, e tutti gli amministratori e (ove nominato) l'organo di controllo di cui all'art. 2477 c.c. siano presenti o informati e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti oggetto di discussione. Se gli amministratori o, se nominato, l'organo di controllo di cui all'art. 2477 c.c., non partecipino personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarino di essere informati degli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In tal caso, è necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di Presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- **ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.**

Qualora nell'ora prevista per l'inizio dell'Assemblea non sia tecnicamente possibile il collegamento, l'Assemblea non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva.

Nel caso in cui in corso di Assemblea, per motivi tecnici, venisse sospeso il collegamento, la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente dell'Assemblea e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

In tutti i luoghi collegati mediante mezzi di telecomunicazione in cui si tiene la riunione, dovrà essere predisposto il foglio delle presenze che verrà conservato negli atti della società.

## **22. Svolgimento dell'Assemblea**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

## **23. Deleghe**

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società.

Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea, ha effetto anche per la seconda convocazione.

E' ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

La rappresentanza non può essere conferita ad amministratori e, se nominato, all'organo di controllo (o comunque a suoi componenti) di cui all'art. 2477 c.c.

#### **24. Verbale dell'Assemblea**

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e – se richiesto dalla legge – dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti ed il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal Presidente in ordine alla validità della costituzione dell'Assemblea.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto nel libro delle decisioni dei soci.

#### **25. Quorum costitutivi e deliberativi**

L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino più del 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale, delibera a maggioranza assoluta e, nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479 c.c., delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedano diverse specifiche maggioranze.

#### **26. Titoli di debito**

La società può emettere titoli di debito. L'emissione dei titoli di debito è deliberata dall'organo amministrativo.

La società può emettere titoli di debito per somma complessivamente non eccedente il capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

I titoli emessi ai sensi del presente articolo possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione, chi li ha sottoscritti risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della società medesima.

La delibera di emissione dei titoli deve prevedere le condizioni del prestito e le modalità del rimborso e deve essere iscritta a cura degli amministratori presso il registro delle imprese. Può altresì prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la società possa modificare tali condizioni e modalità.

#### **27. Bilancio e Utili**

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Gli esercizi si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione del

bilancio sociale da compilarsi a norma di legge.

La società non può distribuire utili sotto qualsiasi forma ai soci, ai sensi della Legge 21.5.1981 n. 240, Legge 5 ottobre 1991 n. 317 e della Comunicazione della Commissione Europea 2006/C 323/01, e successive modifiche, integrazioni o sostituzioni.

Gli eventuali utili devono essere interamente reinvestiti secondo la normativa citata vigente e successive modifiche e sostituzioni nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento.

## **28. Scioglimento e Liquidazione**

La società si intende sciolta nei casi previsti dalla legge.

In tali ipotesi l'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- a) il numero dei liquidatori;
- b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- c) a chi spetta la rappresentanza della società;
- d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidatorio.

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'Assemblea dovrà indicare a quali fini di ricerca, beneficenza o pubblica utilità destinare quanto rimanesse una volta fatto fronte a tutte le passività.

## **29. Controversie**

Le eventuali controversie che sorgessero tra i soci, o fra i soci e la società, anche se promossi da amministratori e sindaci (se nominati) ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale saranno decise da un Collegio Arbitrale, composto da tre membri tutti nominati entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede la società.

Il Collegio Arbitrale deciderà secondo diritto.

Il Collegio Arbitrale stabilirà a chi farà carico le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.

Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la Legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

Le modifiche alla presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale.

## **30. Rinvio**

Per tutto quanto non previsto, si applicano le norme del codice civile e delle altre leggi in materia.